

tal modo attuazione al dettato costituzionale (artt. 30, 31 e 37), alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 e alle ripetute indicazioni di codesta Corte costituzionale.

B) Il superamento della concezione biologica della filiazione quale presupposto dell'evoluzione normativa.

L'evoluzione normativa su delineata ha presupposti più ampi della tutela delle lavoratrici madri e delle finalità assistenziali presenti nell'adozione. Essa si ricollega a quel profondo mutamento sociale e giuridico che, a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento, vede irrompere nelle relazioni familiari e parentali l'idea di uguaglianza (tra uomo e donna e tra figli) e una concezione della filiazione come fatto sociale e affettivo più che naturale.

Da quegli anni, in Italia come in altri paesi, la nuova posizione della donna nella famiglia e dei figli mette in discussione un assetto dei poteri maschili, e paterni, che era stato a lungo sostanzialmente stabile. E l'affermazione dell'uguaglianza è accompagnata dal progressivo ridimensionamento del dato biologico, o *vincolo di sangue* (come ci si esprimeva all'epoca), come fondamento delle relazioni familiari. Un decisivo passo è costituito proprio dall'adozione "speciale" (1967), la cui novità è di essere finalizzata ai bisogni affettivi e di assistenza della persona del minore, e non alla trasmissione del patrimonio di chi adotta. Soprattutto, questa nuova forma di adozione è "legittimante": il che vuol dire che il minore adottato diventa (quasi del tutto) indistinguibile dal figlio legittimo, sia all'interno della famiglia sia verso l'esterno, non essendo pubblicizzabile la sua vera storia anagrafica. La famiglia, secondo l'ispirazione della legge sull'adozione, è principalmente una comunità di affetti, nella quale la posizione e i diritti dei "genitori del sangue" sono funzionali ai compiti di assistenza e di educazione della prole che la Costituzione assegna loro (C.Cost. 10/2/81, n.11, in relazione all'art.30 Cost.). Idee di questo genere minano alla radice quelle teorie, all'epoca ancora molto diffuse, che, traendo spunto da un'espressione letterale della Costituzione ("La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società *naturale*": art.29 Cost.), vedono nella famiglia un'entità *naturale*, fuori dalla storia: un ordinamento a sé stante, precedente allo Stato e capace di opporsi "per diritto di natura" al suo intervento.

